

Sentenza: 7 aprile 2014, n. 89

Materia: pubblico impiego, coordinamento della finanza pubblica

Parametri invocati: art. 8, primo comma, n. 1) e Titolo VI del DPR 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige)

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Provincia autonoma di Bolzano

Oggetto: art. 14, comma 24 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.

Esito: non fondatezza del ricorso

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

La Provincia autonoma di Bolzano impugna la norma in epigrafe, la quale consente alle regioni a statuto speciale (e alle province autonome) di derogare ai limiti di spesa per il personale, imposti dal D.L. 78/2010, a condizione che esse reperiscano risorse aggiuntive mediante misure di riduzione o razionalizzazione della spesa complessiva.

La limitata deroga può essere utilizzata per rinnovare i contratti dei dipendenti a tempo determinato. La norma accorda inoltre priorità, nelle assunzioni pro futuro, ai lavoratori originariamente assunti a tempo determinato, poi trattenuti in servizio in regime di proroga. Le amministrazioni possono comunque motivare scelte difformi, sulla base di requisiti professionali richiesti per specifici profili impiegatizi.

Le disposizioni, a giudizio del ricorrente, violerebbero le norme dello statuto speciale che garantiscono autonomia di organizzazione alle Provincia di Bolzano, mediante un'espressa riserva in materia alla sua potestà legislativa esclusiva.

Merita segnalazione, nelle statuizioni preliminari, un inciso in punto di procedura in cui si premette che risulta indiscusso il fatto che il ricorrente può impugnare sia il decreto legge che la legge ordinaria di conversione in rapida successione, oppure soltanto la seconda senza incorrere in decadenza alcuna. Che pertanto va respinta la relativa eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dall'Avvocatura dello Stato, per avere la Provincia autonoma impugnato solo la legge di conversione. Che in ultimo risulta del tutto erroneo il presupposto su cui si fonda l'eccezione, poiché la norma impugnata è stata inserita nel procedimento di conversione e non era presente nell'originario testo del decreto legge (!).

La prima questione di merito che affronta la Corte è quella relativa alla tesi della difesa erariale, secondo la quale il momento di eccezionalità derivante dalla contingente crisi economica giustificerebbe anche la sospensione di talune garanzie costituzionali.

Tale assunto viene recisamente respinto dai giudici costituzionali, per i quali lo Stato deve approntare meccanismi, anche di risoluzione delle emergenze, rimanendo entro i limiti della Costituzione. Il principio "*salus rei publicae suprema lex esto*" non può dunque essere invocato.

Nonostante il ragionamento che precede, la Corte qualifica la norma impugnata, lungi dall'essere lesiva dell'autonomia legislativa della provincia autonoma, come norma addirittura di favore, essendo concepita ed impostata come deroga al principio generale in materia di coordinamento

della finanza pubblica, che in linea generale vincola tutte le amministrazioni, ivi comprese le regioni a statuto speciale e le province autonome.

Riguardo il secondo periodo della norma impugnata, consentendo questo di derogare motivatamente al criterio di priorità nelle assunzioni, non può certo qualificarsi, afferma la Corte, come norma di dettaglio, bensì come norma che dispone, si direbbe quasi propone, un criterio generale (vista l'assenza di una sanzione per il suo mancato rispetto), ancora una volta privo di portata lesiva verso l'autonomia legislativa regionale.

In conclusione, viene dichiarata la non fondatezza della questione sollevata.